



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Lucana 194 – 75100 MATERA

Area IV - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria
Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I e II grado
Area I - U. O. 2: Personale ATA

**Al personale docente, educativo e ATA
della provincia di Matera
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
di Matera e provincia
e p.c. alla Dirigente dell'U.S.R. Basilicata – Ufficio I
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca**

OGGETTO: Mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2021/2022 - Personale docente, educativo e ATA.

Si trasmettono, per quanto di competenza e per ogni opportuna diffusione al personale interessato, il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto il 06/03/2019, certificato in data 04/03/2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Ordinanza Ministeriale prot. 106 del 29/03/2021, relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/22 e la nota del M.I. prot. 10112 del 29/03/2021.

Si precisa che l'Ordinanza, citata in premessa, prevede all'art. 2 scadenze differenziate per le diverse categorie di personale, di seguito elencate:

- per tutto il **PERSONALE DOCENTE** il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità territoriale e professionale è fissato **al 29/03/2021 con scadenza al 13/04/2021**.
- per il **PERSONALE EDUCATIVO** il termine iniziale è fissato **al 15/04/2021 con scadenza al 05/05/2021**;
- per il **PERSONALE ATA** il termine iniziale è fissato **al 29/03/2021 con scadenza al 15/04/2021**.

In base all'art. 3 dell'Ordinanza, il personale docente, educativo ed A.T.A. dovrà inviare le domande di trasferimento e di passaggio utilizzando il portale **ISTANZE ON LINE** del sito del Ministero dell'Istruzione (M.I.), corredate dalla **relativa documentazione** allegata nell'apposita sezione **MOBILITA' 2021/22**. **Le domande saranno prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e reperibili nel sito M.I.** Il mancato utilizzo del prescritto modulo comporterà **"l'irricevibilità delle domande"**, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza.

Si segnala che possono essere espresse massimo quindici preferenze del seguente tipo:

- a) istituzione scolastica;
- b) distretto;
- c) comune;
- d) provincia.



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Lucana 194 – 75100 MATERA

Si segnala l'importanza della **completa e corretta compilazione del modulo domanda e delle dichiarazioni allegata**, considerato che, in conformità con le prescrizioni di cui all'art. 5, comma 1 dell'O.M. «*Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse*».

Pertanto, il personale interessato alla procedura di mobilità dovrà verificare l'esatta corrispondenza tra i titoli di cui richiede il riconoscimento mediante la produzione del modulo domanda e la documentazione (autocertificazioni, certificati ed altro) allegata, al fine di comprovare il possesso dei suddetti titoli, prima dell'inoltro di tali atti all'Ufficio provinciale competente.

Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento in formato digitale su POLIS-Istanze On line.

Quest'Ufficio si riserva il diritto di effettuare verifiche campionarie sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenzae previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. **Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.**

In relazione agli Assistenti Tecnici, l'art. 22, comma 7 dell'O.M. prevede che *“Per il laboratorio “informatica” (codice T72), appartenente all’area “elettronica ed elettrotecnica” (codice AR02), istituito presso le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell’articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, i trasferimenti sono effettuati sulla base dell’ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree.”* Pertanto, gli Assistenti Tecnici (AR02) potranno presentare domanda di mobilità anche per gli Istituti Comprensivi, ai sensi della L. 178/20 art. 1 co. 967 (Legge di Bilancio).

Per il personale docente - che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - immesso in ruolo il 1 settembre 2019, si richiama la seguente normativa:
- art. 13, comma 3, del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3):

“L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.”

Per il personale docente di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si richiama la seguente normativa:

- art. 1, comma 795, legge 30 dicembre 2018, n. 145:

“Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana 194 – 75100 MATERA

stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.”.

Per il personale docente destinatario di nomina a tempo indeterminato a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, si richiama la seguente normativa intervenuta:

- art. 399, comma 3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 17-octies del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:

“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico”.

Si richiama l'attenzione su quanto previsto nell'O.M. relativamente al personale docente con riferimento alla mobilità professionale verso le **specifiche discipline dei licei musicali**. Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, nonché in possesso dei titoli di cui all'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106.

E' consentita esclusivamente **la revoca** delle domande di movimento presentate o **la regolarizzazione** della documentazione allegata.

Le domande di revoca saranno prese in considerazione soltanto se pervenute non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse.

Resta fermo l'obbligo di ciascuna Istituzione Scolastica di assolvere agli adempimenti relativi alla formulazione delle **graduatorie interne per l'individuazione dell'eventuale personale soprannumerario** nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alle specifiche disposizioni normative dettate dal CCNI 2019.

Si avvisa, inoltre, che, a seguito dell'emergenza COVID-19, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Matera non sarà accessibile al pubblico. Pertanto coloro che avessero necessità di interagire con gli uffici amministrativi **in merito alla mobilità del personale docente ed ATA**, possono inviare una e-mail all'indirizzo:

usp.mt@istruzione.it.

Al fine di poter reindirizzare i messaggi ai settori competenti, **gli interessati sono invitati a specificare nell'oggetto**: l'ordine di scuola (es: *scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di II grado*,



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera

Via Lucana 194 – 75100 MATERA

personale ATA ecc.) ed il proprio nome e cognome. Nel messaggio è fondamentale riportare sia il proprio indirizzo di posta elettronica sia un eventuale recapito telefonico. Va da sé che, con l'invio del messaggio di posta elettronica, l'utente autorizza i funzionari dell'UST all'uso dei contatti indicati.

Si segnala che tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa documentazione sono inserite nella sezione MOBILITA' Scuola del sito del Ministero dell'Istruzione <https://www.miur.gov.it/mobilita-2021-2022>.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL.

IL DIRIGENTE

Angela Tiziana DI NOIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa